



AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI

REGOLAMENTO GENERALE

1) PARTE GENERALE

1.1 Le Commissioni Tecniche Nazionali (d'ora in avanti definite C.T.N.) sono istituite ai sensi degli artt. 1, 6, 13 e 16 dello Statuto dell'ASI e sono composte dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dai Commissari e dall'Albo degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore.

1.2 L'ASI fa proprio il Codice Tecnico Internazionale FIVA 2010 ai cui principi culturali uniforma il proprio comportamento.

1.3 L'ASI, a domanda degli iscritti alle Associazioni federate e dopo esame effettuato dalla CTN di competenza, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, può iscrivere i loro veicoli negli appositi Registri all'uopo istituiti.

1.4 La domanda di iscrizione ai Registri ASI, redatta sugli appositi modelli predisposti dalla CTN di competenza, corredata di tutte le informazioni e, quando richiesto, anche della documentazione fotografica e della campionatura dei materiali impiegati, dovrà essere consegnata al Commissario Tecnico del Club di appartenenza.

1.5 Il Commissario di Club che firma le domande deve essere inserito nell'elenco dei Commissari per il proprio Club ed è vincolato a partecipare alle riunioni obbligatorie di aggiornamento tenute dalle CTN. Il Presidente del Club potrà firmare le domande solo se anche lui è inserito nell'elenco dei Referenti di Club e in regola con le riunioni di aggiornamento.

1.6 L'ASI, a richiesta degli interessati, secondo quanto stabilito al punto 2 che segue, rilascia, per i veicoli iscritti nei propri appositi Registri, i seguenti documenti a firma del legale rappresentante o suo delegato:

1.5.1 Certificato d'Identità (Omologazione)

1.5.2 Certificato di rilevanza storica e collezionistica

1.5.3 Carta d'Identità FIVA

2) CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DEI SINGOLI DOCUMENTI

2.1 Certificato d'Identità (Omologazione)

2.1.1 Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre venti anni (giorno/mese/anno) - purché dotati di:

- carrozzeria, telaistica e/o allestimento conformi all'originale o rispondenti a caratteristiche analoghe.;

- motore tecnicamente e storicamente corretto;

- interni /selleria integri decorosi e storicamente corretti

esso contiene la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell'avvenuto restauro, la classificazione nonché l'annotazione delle eventuali difformità dallo stato d'origine riscontrate.

Sulla domanda dovrà inoltre essere riportata obbligatoriamente e dettagliatamente la storia del veicolo. Ai veicoli certificati viene concesso un documento riepilogativo dei dati e delle caratteristiche del veicolo. Nei casi di certificazione di tipo "A" o "B" viene inoltre data, in uso al tesserato una targa metallica corrispondente al documento. L'ASI si riserva il diritto, in ogni momento di revocare o modificare le classificazioni attribuite ai veicoli sulla base di: - Modifiche effettuate successivamente all'esame dei veicoli – Sopravvenute nuove informazioni – Eventuali errori o omissioni riscontrate anche successivamente all'esame del veicolo.

La domanda per il rilascio del C.I. dovrà essere **obbligatoriamente** accompagnata dalla domanda di rilascio del CRS, qualora il veicolo non ne sia già in possesso.

Il CI può essere rilasciato a veicoli di qualsiasi tipologia non in possesso di CRS o senza che sia stata avanzata contestuale richiesta di C.R.S, qualora gli stessi, pur rispondendo ai criteri che permettono il rilascio del Certificato di Identità, non siano ricompresi tra quelli che hanno le caratteristiche richieste dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 per ottenere il CRS, quali: veicoli non circolanti o non ammissibili alla circolazione per l'assenza dei requisiti specifici richiesti (ad esempio veicoli da competizione, veicoli ultracentenari ecc...) o siano veicoli esteri che richiedono solo il CI per motivi di prestigio e a cui, il contemporaneo rilascio del CRS, risulterebbe inutile, perché non chiedono l'immatricolazione del veicolo in Italia.

Il CI consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI ed il particolare trattamento assicurativo.

I veicoli dotati di impianto GPL o metano, montato da meno di 20 anni, potranno ottenere la certificazione, ma solo di tipo E. Solo al compimento del ventesimo anno della modifica potranno essere certificati come tipo A.

2.1.2 Il Commissario Tecnico del Club ed almeno due Commissari, ed in caso le loro competenze di marca e/o modello non coprano sufficientemente tutti i veicoli presenti, anche esperti di marca e/o modello in grado di completare le conoscenze necessarie all'esame di ciascun veicolo, procederanno, nella seduta fissata dalla C.T.N. all'esame del veicolo proponendo la sua identificazione e classificazione secondo i tipi ed i gruppi come definiti dal Codice Tecnico Internazionale FIVA 2010. In apposita relazione anoteranno dettagliatamente la storia del veicolo e le eventuali difformità dallo stato d'origine.

2.1.3 In casi eccezionali di comprovato grave impedimento del Commissario Tecnico del Club o di eccessiva distanza tra la sua sede e quella ove dovrà essere esaminato il veicolo, il presidente del club potrà chiedere alla CTN di competenza che esso venga esaminato dai soli componenti della commissione stessa.

2.1.4 A richiesta dell'interessato e dopo aver redatto la relazione di cui al punto 2.1.2., i componenti della CTN di competenza potranno rilasciargli a vista, se il veicolo risulta certificabile, un Permesso di Partecipazione alle manifestazioni iscritte a calendario nazionale ASI, valido per il periodo massimo di sei mesi, rinnovabile a discrezione della CTN di competenza.

2.1.5 A seguito della relazione della CTN di competenza, la quale provvederà alla rettifica di eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti la datazione, l'identificazione e la classificazione per tipi e gruppi del veicolo, l'ASI potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare il Certificato d'Identità (Omologazione), sospendendo l'eventuale Permesso di Partecipazione.

2.1.6 In caso di esito negativo dell'esame, la domanda di Certificato d'Identità (Omologazione) verrà sospesa ed il tesserato avrà 2 anni di tempo, dalla data della verifica, per apportare le modifiche richieste e ripresentare il veicolo ad una sessione di verifica, dopo averne informato la Segreteria ASI. Trascorso tale tempo la pratica verrà archiviata.

2.2 Certificato di rilevanza storica e collezionistica (C.R.S.)

2.2.1 Documento essenziale per acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico e presupposto per l'iscrizione in un Registro (A.S.I. – F.M.I., ALFA ROMEO, FIAT e LANCIA). Disciplinato dal Decreto 17/12/2009, pubblicato sul supplemento ordinario n. 55 alla G.U. del 19.03.2010 e dalla Circolare Prot. N. 79260 del 04.10.2010. Esso è conforme all'allegato I del D.M. menzionato ed attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, in sintonia con la scheda diramata dalla Casa costruttrice al momento dell'omologazione del modello medesimo (IGM/DGM). Viene rilasciato ai veicoli costruiti da oltre 20 anni (40 anni per le macchine agricole - giorno/mese/anno). Consente la reimmatricolazione in Italia di veicoli radiati (d'Ufficio o per volontà del proprietario) o demoliti (ad esclusione di quelli demoliti per ottenere il contributo rottamazione - Decreto Ronchi Merli 1992) o provenienti dall'estero o di provenienza sconosciuta, consente, la loro revisione periodica, ai sensi dell'art. 9 del Decreto 17/12/2009, pubblicato sul supplemento ordinario n. 55 alla G.U. del 19.03.2010 e la loro circolazione purché dotati di:

- carrozzeria, telaistica e/o allestimento conformi all'originale o rispondenti a caratteristiche analoghe, senza presenza di parti danneggiate o alterate o con ruggine (eventuali colorazioni difformi dalle caratteristiche d'origine, se ritenute accettabili, si segneranno nella sezione VI del documento)

- interni /selleria integri, decorosi. e storicamente in linea con il periodo (eventuali deviazioni dalle caratteristiche d'origine, se ritenute accettabili, si segneranno nella sezione VI del documento)

- motore e meccanica tecnicamente e storicamente compatibili per il modello e il periodo di produzione del veicolo

Il CRS consente inoltre di ottenere, ove richiesto, l'eventuale cambio d'uso del veicolo.

2.2.2 Eventuali modifiche presenti sul veicolo, effettuate da almeno 20 anni (documentate) potranno essere indicate nella sezione VI del documento, indicando la modifica e la data in cui la modifica è stata effettuata (per esempio modifiche storicizzate su veicoli che gareggiavano)

2.2.3 Il Commissario Tecnico del Club procederà all'identificazione del veicolo con un esame dal vivo e redigerà una relazione che inoltrerà alla segreteria della CTN di competenza, insieme alla domanda.

2.2.4 A seguito della relazione del Commissario tecnico del Club, l'ASI potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare il C.R.S. ovvero richiedere ulteriore documentazione fotografica o cartacea. Per velocizzare il processo di rilascio del CRS, in caso di dubbi da parte degli esaminatori, la Segreteria o le CTN interessate potranno

richiedere che venga prodotto un video del veicolo, in cui vengano ripresi, con un chiaro dettaglio, i particolari di carrozzeria e meccanica che devono essere valutati con maggior attenzione da parte degli esaminatori. Le modalità di effettuazione del video saranno comunicate dalla Segreteria all'atto della richiesta. Per quello che riguarda il rilascio del CRS per le moto, la foto della punzonatura del motore sarà obbligatoria per i seguenti veicoli: Piaggio Vespa. È fatta salva la facoltà delle CTN di richiedere, in casi particolari, anche la foto del numero motore se ritiene opportuno approfondire l'esame del veicolo. In casi particolari la CTN interessata potrà anche procedere con la richiesta di una convocazione in sessione di verifica per un esame dal vivo da parte di almeno due componenti della CTN di competenza, nominati dal Presidente della Commissione medesima, in esito alla quale deciderà il rilascio o meno.

2.2.5 In caso di decisione favorevole, l'ASI iscriverà il veicolo negli appositi Registri e rilascerà il C.R.S. In caso contrario, la domanda di C.R.S. verrà respinta con archiviazione.

2.2.6 L'ASI si riserva il diritto, in ogni momento di revocare il documento e segnalare l'avvenuta revoca agli organi competenti sulla base di: - Modifiche effettuate successivamente all'esame dei veicoli – Sopravvenute nuove informazioni – Eventuali errori o omissioni riscontrate anche successivamente all'esame del veicolo

2.2.7. La valutazione di un veicolo, ai fini del rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, consta dell'applicazione di criteri i quali, oltre ad essere conformi a quelli minimi previsti dalla normativa di specie vigente, ineriscono altrettanto quelli ulteriori stabiliti dall'Ente, relativi al rigoroso accertamento della corrispondenza alle caratteristiche costruttive originarie ed alla conservazione o, in alternativa, al fedele restauro, di esso. La domanda di rilascio del certificato è respinta nel caso in cui il veicolo non rispetti integralmente quanto previsto sia dalla normativa vigente che dall'Ente.

2.2.8. Alla domanda di rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, della quale al punto 2.2.7., devono essere allegare, oltre alla documentazione prevista, apposite fotografie che inquadrino il veicolo in primo piano, pulito ed asciutto, nonché privo di coperture della selleria e tappetini dei vani piedi, le quali debbono soddisfare i requisiti seguenti:

- a) formato JPEG;
- b) nitidezza adeguata;
- c) chiara esposizione di tutti i dettagli del veicolo richiesti in base alle indicazioni, anche puntuali, delle Commissioni Tecniche Nazionali competenti;

Le richieste con documentazione che non rispettino i criteri sopra indicati, o che possano in qualsiasi modo limitare la valutazione di eventuali difetti del veicolo, potranno essere respinte.

2.3 Carta d'Identità FIVA

2.3.1 Documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la classificazione nonché l'annotazione delle eventuali difformità dallo stato d'origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e la sintesi della storia del veicolo. Viene emesso ai sensi degli art. 5 – Vehicle Identity, dell'art. 6 Vehicle Modifications e dell'art. 7 Vehicle History del Codice Tecnico Internazionale vigente e concesso in uso al tesserato. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA ed alle manifestazioni A.S.I. (per conduttori stranieri). Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato ai veicoli immatricolati ed ancora

circolanti nei paesi esteri. È valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell'eventuale cambio di proprietà del veicolo.

Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni o 20 anni per gli Youngtimer Vehicle. Il processo per inserimento di una richiesta di Carta FIVA deve avvenire esclusivamente online da parte del club a cui il socio appartiene.

2.3.2 Lo scrutineer designato e almeno un Commissario o Esperto di Marca e/o di modello e di settore della CTN di competenza, nella seduta fissata da quest'ultima, procederanno all'esame del veicolo proponendo alla CTN la sua identificazione e classificazione secondo le specifiche previste dal Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente. In apposita relazione, tramite Inspection Report anoteranno sinteticamente la storia del veicolo e le eventuali difformità dallo stato d'origine.

Qualora il veicolo fosse già dotato di Certificato d'Identità (Omologazione) il cui esame sia stato effettuato da non più di un anno, il documento verrà rilasciato con l'annotazione dei nomi degli esaminatori. Qualora invece l'esame risalisse ad oltre un anno e fino a dieci il tesserato dovrà presentare il veicolo ad una sessione di verifica per un esame dal vivo che confermi il perdurare delle condizioni tecniche ed estetiche che hanno consentito il rilascio del Certificato d'Identità (Omologazione).

2.3.3 In casi eccezionali di comprovato grave impedimento del Commissario Tecnico del Club o di eccessiva distanza tra la sua sede e quella ove dovrà essere esaminato il veicolo, il presidente del club potrà chiedere alla CTN di competenza che l'esame venga effettuato dai soli componenti della commissione stessa.

2.3.4 A seguito dell'Inspection Report degli esaminatori, i quali provvederanno alla rettifica di eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti l'identificazione e la classificazione secondo il codice tecnico FIVA vigente e a seguito del suo inserimento nella domanda online da parte dello scrutineer designato, l'ASI potrà rilasciare il documento.

2.3.5 In caso di esito negativo dell'esame, la domanda di Carta d'Identità FIVA verrà archiviata. L'interessato avrà la facoltà di appellarsi alla Commissione Tecnica Internazionale della FIVA, nei modi e termini da questa previsti.

2.3.6 In caso di urgenza manifestata dal richiedente, il luogo e la data dell'esame potranno essere concordati con la segreteria della CTN di competenza e i costi di trasferta degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore saranno a carico del richiedente.

2.3.7 Allorché il giudizio venga richiesto direttamente dalla FIVA, per veicoli posseduti da non tesserati all'ASI, esso sarà espresso dopo esame condotto da almeno uno scrutineer ed un Esperto di Marca e/o di modello e di settore a tale scopo nominati. In caso di urgenza, si adotteranno le modalità del punto 2.3.6.

2.3.8 In caso di contestazioni da parte del proprietario per un veicolo a cui viene negato il rilascio della Fiva Card o c'è disaccordo su quanto riportato, il proprietario potrà sottoporre il caso alla Commissione Tecnica FIVA, la quale potrà eventualmente delegare i propri poteri ad una sottocommissione. La decisione emessa dalla Commissione Tecnica FIVA sarà definitiva

3) VARIE

3.1 La dizione "Associazioni federate", contenuta nel presente Regolamento, comprende tutte le Associazioni ed Enti federati dell'ASI (Soci) anche se denominati Circolo, Club, Registro, ecc.

3.2 Duplicati: L'iscritto potrà chiedere ed ottenere duplicato dei documenti per i quali ne è consentito il rilascio.

3.3 Migliorie o modifiche successive all'esame delle CTN

3.3.1 Le eventuali modifiche o migliorie apportate al veicolo iscritto in uno dei Registri ASI dovranno essere comunicate alla segreteria della CTN di competenza per l'aggiornamento dell'archivio.

3.4 Sospensione e cancellazione dai Registri

3.4.1 Qualora venisse accertato che siano venuti meno in via temporanea o definitiva i requisiti per mantenere l'iscrizione, si potrà avanzare, al Consiglio Federale, proposta di sospensione o cancellazione del veicolo dai Registri ASI. La Carta d'identità FIVA è disciplinata dall'art. 8 del Codice Tecnico Internazionale FIVA 2020.

3.4.2 A seguito della cancellazione del veicolo dai Registri, l'intestatario dei documenti concessi in uso od il detentore, dovrà restituirli, insieme all'eventuale targa, all'ASI che ne è proprietario.

3.5 Ricorsi

3.5.1 Avverso le relazioni delle CTN è esperibile, da parte dell'avente diritto, ricorso supportato da documentazione storica e relazione di parte, entro 60 giorni dalla ricezione del documento su esse fondato. Il ricorso sarà esaminato da un Collegio composto dal Presidente della Commissione Tecnica di competenza e da almeno due Esperti di Marca e/o di modello e di settore della CTN di competenza, diversi da quelli che hanno già esaminato il veicolo. Il Presidente della Commissione interessata fungerà da relatore, senza diritto di voto. Il ricorrente potrà chiedere di essere sentito e di presenziare all'eventuale nuovo esame del veicolo. Il verdetto di detto Collegio sarà definitivo e non impugnabile.

3.5.2 Il Collegio si limiterà alla disamina della domanda, dei documenti e delle argomentazioni contenute nel ricorso, con la presenza, se richiesta, del ricorrente.

Nel caso in cui il Collegio ritenesse necessaria una nuova ispezione del veicolo, questa sarà effettuata in occasione di una sessione di esame, senza aggravio di costi a carico del ricorrente; qualora, da parte di ASI se ne ravvisasse l'urgenza, l'esame sarà tenuto in data e luogo da concordare con il ricorrente e i costi di trasferta e di ospitalità dei commissari saranno a carico dell'ASI.

Nel caso in cui, invece, sia il ricorrente a manifestare urgenza per l'esame dal vivo, la richiesta dovrà essere corredata di versamento cauzionale di somma da stabilirsi in relazione ai costi di trasferta degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore da convocare. Tale somma verrà restituita al ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso; verrà invece incamerata dall'ASI nel caso di suo rigetto o di accoglimento parziale, anche se per motivi non rilevati dai precedenti esaminatori.

3.5.3 Non è ammissibile alcun ricorso all'ASI in ordine alla Carta d'identità FIVA in quanto di competenza degli Organi della Federazione Internazionale come da punto 8.5 del Regolamento FIVA.

3.5.4 Per motivi operativi, ogni CTN, previa delibera del Consiglio Federale, potrà adottare particolari correttivi.

Torino, Ottobre 2024 Approvato dal Consiglio Federale